

Il ruolo delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente

Presentazione
Rapporto Rifiuti Urbani 2016

Michele Camisasca

Direttore Generale ARPA Lombardia

Roma – 20 dicembre 2016

- 1. La normativa**
- 2. Le novità sul tema rifiuti - Agenzie**
- 3. Osservatorio Rifiuti SOvraregionale**

- **Agenzie:** parte integrante e fondamentale per la realizzazione delle funzioni del **Catasto Nazionale**, assicurando **un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato** (comma 1 e 2)

189. Catasto dei rifiuti

(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.

2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti.

- **Agenzie:** elaborazione dei dati e successiva trasmissione alla sezione nazionale... **ISPRA ogni anno elabora i dati e ne assicura la pubblicità** (comma 6)

6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e ne assicura la pubblicità. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Legge 132 del 28 giugno 2016
che istituisce il SNPA
(GURI n.166-2016)
in vigore il 14 gennaio 2017

SERIE GENERALE

Spedit. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 166



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 18 luglio 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85801 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 giugno 2016, n. 132.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. (16G00144)

Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 7 luglio 2016.

LEGGE 28 giugno 2016, n. 132.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. (16G00144)

Art. 11.

Sistema informativo nazionale ambientale

1. L'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.

2. Nella gestione integrata della rete SINANET di cui al comma 1, l'ISPRA, in collegamento con le agenzie, collabora con le amministrazioni statali, con le regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative attuate da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.

3. È garantita, indipendentemente dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, la divulgazione libera e accessibile della rete SINANET a tutti gli enti della pubblica amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti i professionisti e in generale a tutti i cittadini.

4. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, le società per azioni operanti in regime di concessione e quelle che comunque raccolgono dati nella materia ambientale, trasmettono i dati in proprio possesso alla rete SINANET secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Il Sistema nazionale concorre, per le materie di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, alle attività promosse e coordinate dall'ISPRA ai sensi del comma 12-*quaterdecies* dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche. Tali dati e informazioni devono essere forniti in forma libera e interoperabile.



CATALOGO NAZIONALE DEI SERVIZI DEL SNPA

BOZZA - ED5REV3 - LUGLIO 2016

MONITORAGGI AMBIENTALI

**CONTROLLI SULLE FONTI DI
PRESSIONE AMBIENTALE**

**SVILUPPO CONOSCENZE E
DIFFUSIONE DEI DATI**

**QUANTIFICAZIONE DEI DANNI E
REATI AMBIENTALI**

**ANALISI FATTORI A DANNO
DELLA SALUTE PUBBLICA**

**EDUCAZIONE E FORMAZIONE
AMBIENTALE**

**SUPPORTO AI SISTEMI DI
PROTEZIONE CIVILE E SANITARIA**

1. CNS – C. sviluppo delle conoscenze ambientali e diffusione dei dati

C.7 ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI UFFICIALI E GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE

art. 3, comma 1, lettera c)

C.7.3	Realizzazione e gestione del SINAnet e delle sue componenti regionali
-------	------------------------------------------------------------------------------

C.7.3.1	Realizzazione e gestione del SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici
C.7.3.2	Realizzazione e gestione del SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale)
C.7.3.3	Gestione e sviluppo dell'information technology e delle connesse infrastrutture in logica "open data"


- Prevede **misure per incrementare** la raccolta differenziata (RD) e il riciclaggio
- **Modifica** in modo rilevante **l'art.205 del TUA**
- **Introduce percentuali di riduzione del tributo** in funzione della quota percentuale raggiunta di RD con il superamento dell'obiettivo statale (65% dopo il 31.12.2012)

In particolare:

- Le Regioni, avvalendosi del gestore del catasto regionale, definiscono il **metodo standard** per calcolare e verificare le **percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani** e assimilati raggiunti **in ogni comune**, sulla base di LLGG predisposte dal MATTM
- La **trasmissione dei dati** da parte dei comuni per la certificazione della percentuale di RD raggiunta, deve essere effettuata **attraverso il sistema informatizzato** adottato per la gestione del catasto regionale dei rifiuti
- Le **Agenzie** o gli organismi che svolgono le attività di gestione dei catasti regionali, **provvedono alla validazione dei dati** raccolti e **alla trasmissione alla Regione**, che stabilisce annualmente il livello di raccolta differenziata relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, per l'applicazione del tributo

- Emanata le **LLGG previste dall'art.205**: contengono le **raccomandazioni di tipo tecnico** che devono essere utilizzate per le metodologie di calcolo da parte delle regioni, al fine di **rendere confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i dati afferenti a diversi contesti territoriali**. Il decreto supera in questo modo la criticità da tempo evidenziata in merito alla mancanza di una univoca modalità di calcolo della percentuale di RD.
- In merito ai contenuti delle LLGG e alla metodologia di valutazione sono stati avviati **incontri tra le regioni** finalizzati a **implementare la metodologia proposta nei sistemi informatizzati utilizzati per la gestione del catasto regionale** dei rifiuti: a questi incontri partecipano anche le Agenzie, in qualità di organismi che svolgono le attività di gestione dei catasti regionali.

3. O.R.SO: 16 anni di compilazione on-line



- L'utilizzo di un **unico applicativo** si è dimostrato in questi anni uno strumento molto importante per **la standardizzazione delle modalità di raccolta dei dati**, oltre che rappresentare un **esempio in termini di efficacia, efficienza ed economicità**.
- Adegamenti normativi nel caso di O.R.SO: **una sola modifica**, concordata tra tutte le Agenzie che attualmente lo usano, **consentirà di rendere conforme l'applicativo**.

ORSO 3.0
Osservatorio Rifiuti Sovraregionale

Home Informazioni Introduzione

BENVENUTI IN ORSO3.0

Per accedere all'applicativo:

- selezionare sulla destra il tasto della sezione corrispondente (Amministrazione, Scheda comuni o Scheda impianti)
- digitare il proprio nomeutente (per Scheda comuni: nome del comune; per Scheda impianti: Ragione sociale dell'impianto); durante la digitazione, verrà proposto un elenco dove selezionare il nomeutente corretto (fare attenzione a nomi simili o all'ubicazione degli impianti)
- inserire la password

È possibile selezionare l'opzione "Ricordami", per memorizzare il nomeutente

ARPA LOMBARDIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

arpav
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

ARPA umbria
agenzia regional per la protezione ambientale

ARPAM
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

ARPA FVG

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Regione Autonoma Valle d'Aosta Regione Autonoma Valle d'Aosta

AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE

Amministrazione
area amministrativa
ACCEDE

Scheda Comuni
compilazione scheda comuni o unioni/consorzi
ACCEDE

Scheda Impianti
compilazione scheda impianti di trattamento
ACCEDE

2015 - 2016 © o2 group srl

3. Quali dati in O.R.SO?

- **produzione e gestione dei rifiuti urbani** (c.d. *scheda comuni* – utilizzata da tutte le Agenzie) - per ogni rifiuto raccolto: modalità e frequenza di raccolta, quantitativi totali, soggetto/i trasportatore/i e impianto/i di trattamento; costi; presenza di infrastrutture per la raccolta differenziata (centri di raccolta); diffusione del compostaggio domestico; pratiche di acquisti verdi, etc.
- **quantitativi dei rifiuti ritirati e gestiti dagli impianti di trattamento** (c.d. *scheda impianti* – in fase di utilizzo progressivo) - per ogni rifiuto gestito: quantitativo in ingresso, quantitativo trattato e relative operazioni di trattamento e quantitativo in uscita; a seconda della tipologia dell'impianto, riepilogo annuale con quantitativi di materie prime secondarie (MPS) o "End of Waste" (EoW) prodotti, compost prodotto, energia elettrica o termica recuperata nei termovalorizzatori, biogas captato in discarica o prodotto dalla digestione anaerobica e relativa produzione di energia elettrica, tariffe di conferimento, etc.

- L'utilizzo di strumenti come O.R.SO, che seguono la filosofia di **condivisione e collaborazione** tra Enti Pubblici, rappresenta sicuramente **una best practice...**

... del processo di crescita del SNPA!

Grazie

Michele Camisasca

Direttore Generale ARPA Lombardia